

Aree di crisi industriale complessa, cassa in deroga a gestione statale

Mauro Marrucci

Gestione delle risorse accentrata presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, del Dlgs 148/2015). È la novità principale prevista per quest'anno dalla legge di Bilancio (legge 199/2025), che ha rifinanziato l'ammortizzatore con 100 milioni per il 2026. Il ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni operative con la circolare 3 del 10 febbraio 2026.

La misura, in deroga ai limiti di durata di accesso alle integrazioni salariali (articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015) e agli aspetti procedurali classici di carattere sindacale e amministrativo (articoli 24 e 25 del Dlgs 148/2015), permette uno specifico intervento di integrazione salariale straordinaria per completare i piani di recupero occupazionale, previo un esame congiunto, finalizzato a un accordo stipulato in sede governativa presso il ministero del Lavoro, con la presenza del ministero delle Imprese e del made in Italy, oltre che della Regione competente.

Il testo dell'accordo in sede ministeriale deve indicare l'onere finanziario necessario a coprire il trattamento per la singola azienda richiedente, per verificare la disponibilità delle risorse.

Chi può accedere

Possono fruire dell'ammortizzatore, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno, le imprese soggette alla Cigs, operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta in base all'articolo 27 del Dl 83/2012, convertito dalla legge 134/2012, vale a dire nei territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, riconosciuti come tali per ragioni derivanti dalla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione, con effetti sull'indotto, oppure da una crisi gravante su uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Per fruire dell'aiuto, i datori di lavoro devono dichiarare di trovarsi nell'impossibilità di ricorrere a un ulteriore trattamento di Cigs in

base alle disposizioni del Dlgs 148/2015.

Come spiega il Ministero nella circolare 3/2026, il trattamento può essere autorizzato sia quando l'impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dalle singole causali di intervento, sia nel caso in cui non sussistano i criteri per ricorrervi.

Che cosa cambia nel 2026

L'ammortizzatore è rifinanziato annualmente dalle leggi di Bilancio, a partire dal 2017. La disposizione di rifinanziamento contenuta nella legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 165), differisce in parte dalle formulazioni normative precedenti, in quanto è stato eliminato il riferimento al riparto delle risorse tra le Regioni, che in precedenza era predisposto con decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

Questa circostanza, secondo quanto precisato dal Ministero nella circolare 3/2026, deve essere letta sul presupposto di garantire semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, tenuto conto delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio per questa tipologia di sostegno al reddito.

Il ministero del Lavoro osserva che, in assenza della previsione di emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni, la gestione dello stanziamento risulta pertanto «accentrata», non essendo più necessario, ai fini autorizzativi, verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni, come per il passato.

Diviene pertanto unicamente necessaria la verifica della capienza della dotazione di spesa complessiva, nei limiti del finanziamento disposto dalla legge di Bilancio.

Secondo il Ministero, il superamento del preventivo riparto dei finanziamenti tra le Regioni è coerente con lo svolgimento del procedimento, accentrato sia in fase di esame congiunto presso la direzione generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, sia successivamente, per l'autorizzazione del trattamento, presso la direzione generale degli Ammortizzatori sociali, tenuto conto che alcune aree di crisi industriale complessa sono ubicate in territori di diverse Regioni. Peraltro, la nuova impostazione muove dalle osservazioni della Corte dei conti sull'allocazione delle risorse pubbliche, volte a evitare la sovrastima del fabbisogno da parte di alcune Regioni, la formazione di residui e una più precisa ripartizione delle provvidenze.